

GR_GERICHTE PVG 2007 4 vom 14. Februar 2026

GR Gerichte, 2026-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG_2007_4

FR: GR_GERICHTE PVG 2007 4 du 14 février 2026

IT: GR_GERICHTE PVG 2007 4 del 14 febbraio 2026

Erwägungen

E. 16

cpv. 3 ODDS). Non è comunque necessario che l'espulsione venga effettivamente pronunciata. E' sufficiente infatti che siano soddisfatte le condizioni fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio). 4. Come accennato in narrativa, il marito della ricorrente è stato condannato per traffico di armi da guerra e accessori delle stesse nonché di esplosivi. La pena inizialmente inflittagli di nove anni e quattro mesi di reclusione con una multa di Lit. 2 000 000.– veniva ridotta a sei anni e sei mesi di reclusione con una multa di Lit. 1 600 000.– nell'ambito dell'appello davanti alla seconda istanza, avendo il reo «patteggiato» la pena rinunciando alle contestazioni in punto responsabilità (vedi sentenza della Corte d'Appello di T. del 1. dicembre 1994, pag. 21). Ora, ritenuto che la prassi considera che vi sia generalmente motivo per respingere la domanda di rilascio o proroga del permesso quando le condanne a carico dello straniero raggiungano un totale di almeno due anni di detenzione (DTF 120 Ib 6 cons. 4), ne consegue che l'autore dei sopracitati crimini adempie i requisiti dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS. 5. a) Occorre ora verificare la proporzionalità della decisione di rifiutare il permesso che in quanto misura di carattere am-

3/4 Fremdenpolizei PVG 2007 34 amministrativo (DTF 129 II 215) può trovare la propria giustificazione anche laddove l'autorità penale dia prova di maggior magnanimità, accordando per esempio la sospensione condizionale della pena. L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente da quello perseguito dal Giudice penale. Questi tiene conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 125 II 105 cons. 2d, 122 II 433 cons. 2b, 120 Ib 129 cons. 5, 114 Ib 1 cons. 3a). Giova pure ricordare che la protezione della collettività di fronte allo sviluppo della criminalità, di cui il traffico d'armi è indubbiamente un corollario, costituisce un interesse pubblico preponderante che giustifica di mantenere lontano dalla Svizzera lo straniero resosi indegno di rientrare dopo aver commesso tali gravi reati. Anche se l'istante tende a relativizzare il comportamento del marito, i reati commessi sono nell'ottica dell'ordine pubblico da considerare molto gravi, indipendentemente dal fatto che l'autore fosse convinto «di agire legittimamente finché i fatti si svolgevano all'estero». Un traffico di armi è proprio a mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici già per le qualità intrinseche degli oggetti della vendita e colui che lo pratica non denota certo di avere in alta stima i valori legati all'ordine e alla sicurezza pubblici. Ad un simile commercio sono poi essenzialmente interessate e legate delle organizzazioni criminali, in palese contrasto all'ordine stabilito democraticamente. Tali legami, che la ricorrente aspramente

contesta, vengono però espressamente richiamati nel giudizio penale di seconda istanza, allorché viene evocata la fornitura di armi ad un preciso clan camorristico (sentenza citata pag. 5). In questo senso, i reati commessi non possono che confermare una certa pericolosità del loro autore e in ogni caso la sua mancanza di scrupoli. Anche la riduzione della pena inflitta non permette di sminuire oltre l'accaduto. Questa veniva infatti «mantenuta in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, in considerazione dell'oggettiva gravità dei fatti» (sentenza citata pag. 10). Inoltre, tra i complici del traffico d'armi, il marito dell'istante aveva un ruolo centrale (sentenza citata pag. 45 e 55) ed è stato quello che degli otto appellanti ha subito la condanna privativa della libertà più pesante ad eccezione dell'autore principale dei reati attivo sul suolo italiano. È vero che la condotta del marito dell'istante prima

3/4 Fremdenpolizei PVG 2007 35 dei reati commessi agli inizi degli anni '90 non aveva mai dato adito a lamentele. D'altro canto non va dimenticato che il traffico in oggetto era stato scoperto dopo numerosi «episodi» (in tutto dieci, di cui sei con la partecipazione del marito della ricorrente) e diverse forniture che vedevano coinvolto il gruppo. Ne consegue che anche il lungo soggiorno in Svizzera non aveva impedito al marito dell'istante di vedersi confrontato con i tipici gruppi di potere del meridione italiano da cui egli proviene. Per questo Giudice, malgrado il tempo trascorso dai fatti, permangono pertanto tuttora motivi per considerare che il marito della ricorrente possa rappresentare ancora un certo pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici e che pertanto sussista un motivato interesse pubblico a non accrescere maggiormente i legami tra la Svizzera e lo straniero. b) Il richiedente il permesso di soggiorno è nato e cresciuto in Italia. All'età di 29 anni è entrato in Svizzera e ha lasciato questo paese quando aveva 54 anni. Da 13 anni vive in Italia, dove ha di conseguenza trascorso oltre metà della propria vita. Per il cittadino italiano la continuazione della propria vita nel paese d'origine è in queste circostanze indubbiamente esigibile, anche in considerazione del fatto che ha nel frattempo raggiunto l'età del pensionamento. Per quanto concerne le proprie relazioni personali e con la famiglia, il richiedente non è stato espulso dalla Svizzera. Per questo motivo egli può rientrare nel nostro paese ogni qualvolta lo desidera, anche se non è legittimato a risiedervi per oltre sei mesi all'anno. Questo statuto gli permette comunque di far regolarmente visita al figlio che vive in una propria economia domestica nel limitrofo Cantone Ticino e alla moglie nonché di soffermarsi presso di lei anche per un certo periodo. c) Il rifiuto di rilasciare al marito della ricorrente un permesso di soggiorno non rende impossibile una relazione di coppia anche nell'ottica della cittadina svizzera sposata con uno straniero. La ricorrente che è pensionata può in ogni momento raggiungere il marito in Italia. L'istante considera che tale soluzione non entri neppure in considerazione. Tale punto di vista non può però essere oggettivamente condiviso. Anche se la ricorrente ha da sempre vissuto nel luogo dove è nata, un trasferimento nel luogo d'origine del marito, dove viene parlata la stessa lingua e condivisa la stessa cultura, appare esigibile o non può comunque oggettivamente essere considerato impossibile. È notorio che le regioni svizzere di lingua italiana abbiano con la vicina penisola un legame molto più stretto del resto del paese. Ne consegue che l'at-

3/4 Fremdenpolizei PVG 2007 36 tuale situazione dà alla ricorrente la possibilità di mantenere degli stretti contatti con il marito, motivo per cui anche in quest'ottica la decisione sfugge alle censure di ricorso. Per questo Giudice, nell'ambito della ponderazione dei reciproci interessi in gioco, l'autorità inferiore ha giustamente considerato prevalere l'interesse pubblico a continuare a considerare come indesiderato lo straniero rispetto

all'interesse della moglie a poter essere raggiunta al proprio domicilio svizzero dal marito italiano. U 06 136 Sentenza del 26 gennaio 2007

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.